

Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DEL 15 OTTOBRE 1968

RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA

(68/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 49 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO (1) ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (2) ,

CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO (CEE) N . 1612/68 DEL CONSIGLIO , DEL 15 OTTOBRE 1968 (3) , HA FISSATO DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA ; CHE PERTANTO OCCORRE ADOTTARE , PER QUANTO RIGUARDA LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ANCORA ESISTENTI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA , PROVVEDIMENTI CONFORMI AI DIRITTI E ALLE FACOLTA RICONOSCIUTI DA DETTO REGOLAMENTO AI CITTADINI DI CIASCUNO STATO MEMBRO CHE SI TRASFERISCONO ALLO SCOPO DI SVOLGERE UN'ATTIVITA SUBORDINATA , NONCHE AI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE ;

CONSIDERANDO CHE LA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE IN MATERIA DI SOGGIORNO DEVE RAVVICINARE , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE A QUELLA DEI LAVORATORI NAZIONALI ;

CONSIDERANDO CHE IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI APPLICABILI AGLI STRANIERI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , COSTITUISCE OGGETTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 1964 (4) , ADOTTATA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

GLI STATI MEMBRI SOPPRIMONO , ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA , LE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DI DETTI STATI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE AI QUALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (CEE) N . 1612/68 .

ARTICOLO 2

1 . GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO AI CITTADINI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 IL DIRITTO DI LASCIARE IL LORO TERRITORIO PER ACCEDERE AD UN'ATTIVITA

SUBORDINATA E PER ESERCITARLA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO . TALE DIRITTO E ESERCITATO DIETRO SEMPLICE PRESENTAZIONE DI UNA CARTA D'IDENTITA O DI UN PASSAPORTO VALIDI . I MEMBRI DELLA FAMIGLIA GODONO DEGLI STESSI DIRITTI DI CUI BENEFICIA IL LAVORATORE DAL QUALE TALI MEMBRI DIPENDONO .

2 . GLI STATI MEMBRI RILASCIANO O RINNOVANO A DETTI CITTADINI , IN CONFORMITA DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE , UNA CARTA D'IDENTITA O UN PASSAPORTO DA CUI RISULTI IN PARTICOLARE LA LORO CITTADINANZA .

3 . IL PASSAPORTO DEVE ESSERE VALIDO ALMENO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI E PER I PAESI DI TRANSITO DIRETTO FRA DETTI STATI . SE IL PASSAPORTO E L'UNICO DOCUMENTO VALIDO PER USCIRE DAL PAESE , LA SUA VALIDITA NON DEVE ESSERE INFERIORE A CINQUE ANNI .

4 . GLI STATI MEMBRI NON POSSONO IMPORRE AI CITTADINI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ALCUN VISTO D'USCITA NE OBBLIGO EQUIVALENTE .

ARTICOLO 3

1 . GLI STATI MEMBRI AMMETTONO SUL LORO TERRITORIO LE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DIETRO SEMPLICE PRESENTAZIONE DI UNA CARTA D'IDENTITA O DI UN PASSAPORTO VALIDI .

2 . NON PUO ESSERE IMPOSTO ALCUN VISTO D'INGRESSO NE OBBLIGO EQUIVALENTE , SALVO PER I MEMBRI DELLA FAMIGLIA CHE NON POSSIEDONO LA CITTADINANZA DI UNO DEGLI STATI MEMBRI . GLI STATI MEMBRI ACCORDANO A TALI PERSONE OGNI AGEVOLAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEI VISTI AD ESSE NECESSARI .

ARTICOLO 4

1 . GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO IL DIRITTO DI SOGGIORNO SUL LORO TERRITORIO ALLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , CHE SIANO IN GRADO DI ESIBIRE I DOCUMENTI INDICATI AL PARAGRAFO 3 .

2 . IL DIRITTO DI SOGGIORNO VIENE COMPROVATO CON IL RILASCIO DI UN DOCUMENTO DENOMINATO " CARTA DI SOGGIORNO DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA CEE " . TALE DOCUMENTO DEVE CONTENERE LA MENZIONE CHE ESSO E STATO RILASCIATO IN CONFORMITA DEL REGOLAMENTO (CEE) N . 1612/68 E DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI IN APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA . IL TESTO DI QUESTA MENZIONE FIGURA IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DIRETTIVA .

3 . PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA CEE , GLI STATI MEMBRI POSSONO ESIGERE SOLTANTO LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI QUI DI SEGUITO INDICATI :

_ DAL LAVORATORE :

A) IL DOCUMENTO IN FORZA DEL QUALE EGLI E ENTRATO NEL LORO TERRITORIO ;

B) UNA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL DATORE DI LAVORO O UN ATTESTATO DI LAVORO ;

_ DAI MEMBRI DELLA FAMIGLIA :

C) IL DOCUMENTO IN FORZA DEL QUALE SONO ENTRATI NEL LORO TERRITORIO ;

D) UN DOCUMENTO RILASCIATO DALL'AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO D'ORIGINE O DI PROVENIENZA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEL VINCOLO DI PARENTELA ;

E) NEI CASI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 10 , PARAGRAFI 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO (CEE) N . 1612/68 , UN DOCUMENTO RILASCIATO DALL'AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO D'ORIGINE O DI PROVENIENZA , DA CUI RISULTI CHE SONO A CARICO DEL LAVORATORE O CHE CON ESSO CONVIVONO IN DETTO PAESE .

4 . AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA CHE NON ABBIANO LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO E RILASCIATO UN DOCUMENTO DI SOGGIORNO DI VALIDITA UGUALE A QUELLO RILASCIATO AL LAVORATORE DA CUI DIPENDONO .

ARTICOLO 5

L'ADEMPIMENTO DELLE FORMALITA NECESSARIE PER OTTENERE LA CARTA DI SOGGIORNO NON PUO COSTITUIRE UN IMPEDIMENTO ALL'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO CONCLUSI DAI RICHIEDENTI .

ARTICOLO 6

1 . LA CARTA DI SOGGIORNO :

A) DEVE ESSERE VALIDA PER TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO CHE L'HA RILASCIATA ;

B) DEVE AVERE UNA VALIDITA DI ALMENO CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DEL RILASCIO ED ESSERE AUTOMATICAMENTE RINNOVABILE .

2 . LE INTERRUZIONI DEL SOGGIORNO CHE NON SUPERINO SEI MESI CONSECUTIVI E LE ASSENZE MOTIVATE DALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI MILITARI NON INFIRMANO LA VALIDITA DELLA CARTA DI SOGGIORNO .

3 . QUANDO IL LAVORATORE OCCUPA UN IMPIEGO DI DURATA SUPERIORE A TRE MESI ED INFERIORE AD UN ANNO AL SERVIZIO DI UN DATORE DI LAVORO DELLO STATO OSPITANTE O PER CONTO DI UN PRESTATORE DI SERVIZI , LO STATO MEMBRO OSPITANTE GLI RILASCIATA UN PERMESSO TEMPORANEO DI SOGGIORNO , LA CUI VALIDITA PUO ESSERE LIMITATA ALLA DURATA PREVISTA DELL'IMPIEGO .

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C) , UN PERMESSO TEMPORANEO DI SOGGIORNO E RILASCIATO ANCHE AL LAVORATORE STAGIONALE OCCUPATO PER UNA DURATA SUPERIORE A 3 MESI . LA DURATA DELL'IMPIEGO DEVE ESSERE INDICATA NEI DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 3 , LETTERA B) .

ARTICOLO 7

1 . LA CARTA DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA NON PUO ESSERE RITIRATA AL LAVORATORE PER IL SOLO FATTO CHE NON E PIU OCCUPATO QUANDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE DIPENDE DA UNA INCAPACITA TEMPORANEA DI LAVORO DOVUTA A MALATTIA O AD INFORTUNIO , OPPURE QUANDO TRATTASI DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA DEBITAMENTE COSTATATA DALL'UFFICIO DEL LAVORO COMPETENTE .

2 . IN OCCASIONE DEL PRIMO RINNOVO , LA VALIDITA DELLA CARTA DI SOGGIORNO PUO ESSERE LIMITATA , PURCHE SIA VALIDA COMUNQUE PER UN PERIODO NON INFERIORE A DODICI MESI , QUALORA IL LAVORATORE SI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NELLO STATO OSPITANTE DA PIU DI 12 MESI CONSECUTIVI .

ARTICOLO 8

1 . GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO IL DIRITTO DI SOGGIORNO SUL LORO TERRITORIO , SENZA CHE SIA NECESSARIO IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO :

A) AL LAVORATORE CHE ESERCITA UN'ATTIVITA SUBORDINATA DI UNA DURATA PREVISTA NON SUPERIORE A TRE MESI . IL DOCUMENTO IN FORZA DEL QUALE L'INTERESSATO E ENTRATO NEL TERRITORIO , CORREDATO DA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE INDICA IL PERIODO PREVISTO DELL'IMPIEGO , COSTITUISCE TITOLO VALIDO PER IL SOGGIORNO ; TUTTAVIA , LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NON E RICHIESTA PER I LAVORATORI CHE BENEFICIANO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITA DI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO , DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO (5) ;

B) AL LAVORATORE CHE E OCCUPATO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , PUR AVENDO LA SUA RESIDENZA SUL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI OVE RITORNA DI NORMA OGNI GIORNO O ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA . L'AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO D'IMPIEGO PUO RILASCIARE A QUESTO LAVORATORE UNA CARTA SPECIALE , VALIDA PER CINQUE ANNI E RINNOVABILE AUTOMATICAMENTE ;

C) AL LAVORATORE STAGIONALE , QUANDO SIA TITOLARE DI UN CONTRATTO DI LAVORO VISTATO DALL'AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO SUL CUI TERRITORIO EGLI VIENE A PRESTARE LA SUA ATTIVITA .

2 . IN TUTTI I CASI INDICATI NEL PARAGRAFO 1 , LE AUTORITA COMPETENTI DELLO STATO OSPITANTE POSSONO IMPORRE AL LAVORATORE DI SEGNALARE LA SUA PRESENZA SUL TERRITORIO .

ARTICOLO 9

1 . I DOCUMENTI DI SOGGIORNO DI CUI ALLA PRESENTE DIRETTIVA , CONCESSI AI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DELLA CEE , VENGONO RILASCIATI E RINNOVATI A TITOLO GRATUITO O CONTRO VERSAMENTO DI UNA SOMMA NON ECCEDENTE I DIRITTI E TASSE RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA AI CITTADINI .

2 . I VISTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 2 , ED ALLO ARTICOLO 8 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C) , SONO APPOSTI GRATUITAMENTE .

3 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI SEMPLIFICARE AL MASSIMO LE FORMALITA E LE PROCEDURE PER OTTENERE I DOCUMENTI INDICATI AL PARAGRAFO 1 .

ARTICOLO 10

GLI STATI MEMBRI NON POSSONO DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA SE NON PER RAGIONI D'ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA PUBBLICA .

ARTICOLO 11

1 . LA PRESENTE DIRETTIVA NON INFIRMA LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RELATIVE AI LAVORATORI DI QUALIFICAZIONE CONFERMATI NELLE PROFESSIONI DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO , NE QUELLE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA RELATIVE

ALL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI QUALIFICATI NEL SETTORE NUCLEARE , NE LE DISPOSIZIONI ADOTTATE IN APPLICAZIONE DEI SUDETTI TRATTATI .

2 . LA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICA TUTTAVIA ALLE CATEGORIE DI LAVORATORI DI CUI AL PARAGRAFO 1 , NONCHE AI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE , NELLA MISURA IN CUI LA LORO SITUAZIONE GIURIDICA NON SIA DISCIPLINATA DAI TRATTATI O DALLE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATI .

ARTICOLO 12

1 . GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO IL TERMINE DI NOVE MESI A DECORRERE DALLA SUA NOTIFICA , E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE .

2 . ESSI NOTIFICANO ALLA COMMISSIONE LE MODIFICHE APPORTATE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE INTESA A SEMPLIFICARE LE FORMALITA E LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI DOCUMENTI ANCORA NECESSARI PER L'USCITA , L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO DEI LAVORATORI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE .

ARTICOLO 13

1 . LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 MARZO 1964 , RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA (6) , RIMANE APPLICABILE FINO ALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI .

2 . I PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MENZIONATA AL PARAGRAFO 1 E NON ANCORA SCADUTI AL MOMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA CONSERVANO LA LORO VALIDITA FINO ALLA LORO PIU VICINA SCADENZA .

ARTICOLO 14

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

FATTO A LUSSEMBURGO , ADDI 15 OTTOBRE 1968 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

G . SEDATI

ALLEGATO

TESTO DELLA MENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 2 :

" LA PRESENTE CARTA DI SOGGIORNO E RILASCIATA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N . 1612/68 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 15 OTTOBRE 1968 E DELLE DISPOSIZIONI PRESE IN ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 15 OTTOBRE 1968 .

CONFORMEMENTE AL DISPOSTO DEL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA , IL TITOLARE DI QUESTA CARTA HA IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE STESSE CONDIZIONI DEI LAVORATORI ... ALLE ATTIVITA SALARIALI , NONCHE DI ESERCITARLE NEL TERRITORIO ... "